

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, PINTO, DI LEMBO, TAGLIAMONTE, PARISI, DI STEFANO, PATRIARCA, TOTH, ZECCHINO, PERUGINI, COVELLO, IANNI, DE CINQUE, ZANGARA, BUSSETI, PULLI, ORLANDO, NIEDDU, LAURIA, CHIMENTI, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, DONATO, GIACOVAZZO, IANNIELLO, VENTRE, BOMPIANI, LOMBARDI, CARTA, GIAGU DEMARTINI e MONTRESORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1991

Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Gli anni sessanta sono stati caratterizzati da una duplice attenzione che lo Stato ha rivolto verso il Mezzogiorno ed in particolare verso le aree interne e di montagna, attraverso la puntuale espressione nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, istitutiva delle comunità montane e nelle prime modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Negli anni successivi, pur senza negare la permanenza di insolite esigenze e senza mancare di apprestare nuovi strumenti legislativi, l'attenzione prioritaria del legislatore è sembrata attratta dai più vistosi problemi delle aree metropolitane.

In tale quadro non è senza colpa il ruolo delle regioni meridionali.

Tali aree sono cadute ulteriormente in difficoltà a causa della ristrutturazione dei processi produttivi, in particolare del ristagno dell'attività agricola per le recenti limitazioni dell'intervento comunitario a favore dell'agricoltura mediterranea. Esse perciò necessitano innanzitutto di una nuova considerazione e di un quadro normativo di riferimento basato su interventi mirati a consentire la permanenza dell'uomo nelle aree rurali anche per salvaguardare e valorizzare l'ambiente mediante attività produttive compatibili.

Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di rilanciare la normativa sullo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno nonché le attività dell'intervento straordinario di cui alla legge sulla montagna del 3

dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni (legge 23 marzo 1981, n. 93 e legge 10 maggio 1976, n. 352 sull'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate).

Particolare attenzione deve essere rivolta a quelle aree del Mezzogiorno dove non esiste un'elevata pressione creata da intensi processi produttivi nè sono possibili attività connesse agli elevati redditi attuali delle aree metropolitane e delle aree industrializzate, ma dove invece la presenza dell'uomo - nelle aree montane più disagiate - rischia di scomparire per l'atrofia delle attività produttive tradizionali. Tali processi possono determinare in aree geomorfologicamente complesse, il depauperamento dell'*habitat* e delle risorse naturali.

In sintesi queste aree necessitano di interventi capaci di assicurare quel livello minimo di presenza dell'uomo nel territorio, in una condizione che lo renda protagonista della vita e dello sviluppo del proprio *habitat*.

Quindi gli obiettivi principali del presente disegno di legge sono quelli di sviluppare una serie di attività, anche economiche, compatibili con l'ambiente, nel rispetto dell'equilibrio ecologico del territorio e di promuovere con il sostegno dei redditi la presenza stabilizzatrice dell'uomo, soprattutto dove la natura lasciata a se stessa rischia di regredire, provocando fenomeni di degrado sociale e territoriale.

Il nuovo piano agricolo nazionale 1986-1990 revisionato con delibera del 13 ottobre 1989 sottolinea l'importanza che la politica agraria deve assegnare alle emergenze ambientali soprattutto nelle zone economicamente marginali dove la rarefazione antropica conduce all'abbandono delle coltivazioni e all'uso delle sistemazioni idrauliche inducendo altri rischi di degrado geopedologico.

Un ulteriore problema poi, è quello dello sviluppo e del completamento della rete irrigua anche in aree difficili nel Mezzogiorno con la realizzazione di «reti irrigue ambientali», con l'aumento degli invasi in

zone critiche al fine anche del riadattamento ambientale agricolo.

La stessa legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, sugli interventi in agricoltura, oggetto di revisione da parte del Parlamento, tende a valorizzare le iniziative nel Mezzogiorno anche al fine di estendere le attività nel settore irriguo.

La carenza di infrastrutture in relazione alla crescita dei bisogni familiari e alle esigenze di mobilità e di qualità di vita, le difficili condizioni di viabilità e di comunicazione, richiedono poi una maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali incentivando iniziative per incrementare le microattività economiche, programmando interventi in modo da consentire una fruizione più vasta e soddisfacente dei servizi ubicati in aree più attrezzate del territorio.

Attività agricola e salvaguardia del territorio nelle difficili aree collinari e di montagna del Mezzogiorno possono facilmente essere coniugate con attività turistica e del tempo libero. Inoltre le popolazioni rurali abitanti in tali territori hanno tutto un patrimonio antico di tradizioni, di costumi, di artigianato che non deve essere disperso.

Pertanto l'attività produttiva intesa come azione di incentivazione economica, realizzazione di servizi pubblici, valorizzazione, ristrutturazione, formazione professionale e culturale, promozione e potenziamento delle energie e dell'iniziativa delle popolazioni locali potrà dare una spinta al decollo di quelle aree marginali destinate altrimenti al degrado totale.

La necessità di una politica per la montagna è da tempo sentita anche a livello internazionale con la consapevolezza che lo sviluppo della montagna non può basarsi solo nel settore primario ma abbisogna di una visione più ampia di interventi differenziati rivolti all'intero tessuto socio-economico e territoriale.

In Svizzera è degli anni settanta (5 maggio 1971) una legge sulla concezione generale dello sviluppo economico delle regioni di montagna basata sugli obiettivi di mantenere una popolazione sufficiente a

ridurre la disparità e gli squilibri regionali, con investimenti anche di carattere infrastrutturale (26 giugno 1974).

In Francia, una delle più recenti leggi (9 gennaio 1985) sullo sviluppo e la protezione della montagna affronta e regola con specifiche norme la globalità dei problemi montani.

In Spagna, nuove norme (30 giugno 1982, n. 25) disciplinano la materia con interventi programmatici in agricoltura attraverso i quali individuare le esigenze infrastrutturali e strutturali.

In questi ultimi anni la montagna e i suoi problemi vengono inquadrati in un'ottica che si potrebbe definire ecologico-ricreativa.

In Italia i problemi connessi al riequilibrio territoriale, subordinato per lungo tempo agli obiettivi di sviluppo industriale, non hanno permesso soprattutto nel Mezzogiorno di apportare un sufficiente recupero delle attività produttive, creandosi pertanto un forte divario tra aree montane esterne e aree montane interne del Sud.

Gli interventi straordinari della legge sul Mezzogiorno per le aree interne sono venuti man mano perdendo peso, relegati a pura attività di intervento in opere di civiltà e, negli ultimi anni, ad infrastrutture leggere sulle attività produttive di cui agli obiettivi del titolo II della legge n. 64 del 1986, non risolvendo così gli aspetti più particolari delle zone interne della montagna nel Mezzogiorno. Tuttavia, il modello di riferimento delle azioni organiche previste in quella legge ed in particolare l'azione organica, punto 6.3 progetto aree interne del piano triennale approvato dal CIPE, opportunamente rilanciato e adeguato alla nuova situazione può costituire uno stimolo importante per utilizzare risorse economiche messe a disposizione dallo Stato.

Il dibattito sulla riforma dell'intervento nel Sud, fa prevedere una modifica sostanziale dell'intervento straordinario puntando da una parte a concentrare le risorse finanziarie e gli investimenti nazionali sui grandi «progetti strategici» infrastrutturali e produttivi; dall'altra a delegare azioni pro-

motrici e fondi alle regioni meridionali finalizzate ad attività di sviluppo. Ora l'esperienza di venti anni di vita di questi enti indica una carenza o limitata attenzione verso le aree interne e una accentuazione di investimenti verso le aree più popolate meglio organizzate politicamente e socialmente.

Da ciò l'iniziativa dei proponenti rivolta ad assicurare un quadro di interventi predeterminato in modo da attivare processi e articolazioni comuni sui territori interni e di montagna.

L'articolato si compone di tre parti:

la prima di riconferma dell'interesse nazionale a sviluppare le aree interne del Sud assicurando la presenza sul territorio di una congrua parte di popolazione;

la seconda seleziona le politiche produttive e di infrastrutturazione;

la terza individua le politiche di sostegno delle attività economiche dei redditi delle famiglie residenti.

Nell'articolato si richiama la normativa esistente per evidenziare e sottolineare le azioni rivolte a preservare le comunità in questi territori e potenziare gli interventi infrastrutturali e strutturali a favore delle attività produttive e di tutela dell'ambiente (articolo 1).

A tal fine le comunità montane nella formulazione dei piani di programmazione prenderanno in considerazione le varie iniziative in campo industriale, artigianale, turistico e commerciale (articolo 2).

Particolare attenzione verrà concessa a determinati obiettivi come l'occupazione, la salvaguardia ambientale, e il riammodernamento del settore agricolo (articolo 3), riservando un livello più elevato di incentivi anche alle attività produttive di tali aree interne e di montagna (articolo 4).

Allo scopo di mantenere un livello adeguato di popolazione sono previste iniziative di ristrutturazione e recupero di abitazioni o patrimoni edilizi da adibire a particolari attività, curando la viabilità, gli approvvigionamenti idrici, le comunicazioni, eccetera (articolo 5).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sarà cura della comunità montana individuare le zone più sensibili dal punto di vista ambientale prevedendo interventi e tecniche di limitato impatto ambientale o trasformazione agricola anche in considerazione della normativa sul *sit-side* (articolo 6).

Saranno altresì contemplate forme di agevolazione nell'uso del trasporto pubblico per i lavoratori pendolari (articolo 7).

Infine, verrà preso in esame il problema del *part-time* e delle imprese familiari (articolo 8).

Il finanziamento della presente legge si collega strettamente alla normativa già esistente sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, legge del 1° marzo 1986, n. 64, e sugli interventi programmati in agricoltura e nel settore della forestazione, legge 8 novembre 1986, n. 752 (articolo 9).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a dare continuità alle politiche di sviluppo e valorizzazione delle aree interne e montane nel Mezzogiorno, al fine di potenziare le politiche di sostegno dei redditi e gli interventi infrastrutturali e strutturali a favore delle attività produttive e di tutela dell'ambiente.

2. Tali aree sono quelle risultanti dalle delimitazioni:

a) dei territori inclusi nell'articolo 1 di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) delle zone ricadenti nelle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 le comunità montane nell'aggiornare i propri piani di sviluppo economico-sociale, previsti dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, indicheranno specificamente le azioni di sostegno dei redditi, quelle per sviluppare le attrezzature rivolte al miglioramento della qualità della vita, nonché le iniziative produttive.

2. Nei suddetti piani dovranno essere delimitate le aree a diverso grado di sviluppo o di degrado socio-economico in modo da differenziare gli interventi per le zone più disagiate, per le zone con minore densità abitativa nonché per quelle più distanti dai centri di erogazione dei servizi.

Art. 3.

1. Le iniziative presentate da imprese e aziende per l'accesso alle agevolazioni in via prioritaria ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, titolo II, e della legge 8 novembre 1986, n. 752, dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

a) incremento dell'occupazione nelle zone svantaggiate;

b) conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità dei prodotti nel rispetto dei vincoli ambientali e sanitari;

c) promozione e interventi rivolti alla difesa del suolo e alla forestazione come ecosistema multifunzionale per un equilibrato assetto fisico del territorio;

d) modernizzazione del settore agricolo, miglioramento dei piani aziendali;

e) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e forestale.

Art. 4.

1. Alle aziende di cui all'articolo 3 è riservato il livello più elevato di incentivi previsti nella legislazione nazionale e nei regolamenti e direttive comunitarie.

2. Gli enti locali e le regioni daranno le priorità all'esame e all'assegnazione degli incentivi alle attività produttive delle aree previste dall'articolo 1.

Art. 5.

1. Allo scopo di mantenere un livello adeguato di popolazione e consentire la conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, nelle aree svantaggiate le regioni e gli enti locali redigeranno programmi specifici di recupero di patrimonio edilizio esistente in tali aree, non più utile alla produzione agricola, per attività di agriturismo e turismo rurale.

2. Le regioni, su segnalazione delle comunità montane, potranno disporre, per lavoratori dipendenti o autonomi che intendano ristrutturare o costruire l'abitazione di residenza destinata alla propria famiglia, contri-

buti in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento.

3. Gli enti pubblici, le aziende statali autonome e le società di servizi d'intesa con gli enti locali provvederanno al completamento delle reti elettriche, all'approvvigionamento idrico, alla sistemazione delle reti telefoniche e degli impianti di comunicazione nonché agli impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a scopi irrigui ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 6.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge le comunità montane indicheranno alle regioni le zone più sensibili dal punto di vista ambientale al fine di potenziare specifiche azioni d'intervento in applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio e di graduare gli incentivi e le agevolazioni in relazione a parametri di arretratezza e di rischio.

2. In tali aree i produttori agricoli saranno agevolati nell'utilizzazione di tecniche di limitato impatto ambientale e potranno usufruire degli aiuti di cui al regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio per la destinazione delle superfici agli scopi di imboschimento, attività agrituristiche e creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 gennaio 1989, n. 34.

Art. 7.

1. Le comunità montane sottoporranno all'approvazione della regione un programma di agevolazioni eccezionali per il trasporto degli scolari e dei lavoratori residenti nei territori di competenza al fine di raggiungere sedi scolastiche e sedi di lavoro.

Art. 8.

1. Le comunità montane per le zone più arretrate e ad elevato degrado socio-economico sottoporranno alle regioni, ai

fini di una politica generale di riequilibrio, iniziative di sostegno dei redditi delle famiglie addette alle aziende a tempo parziale laddove si dimostri valida la pluriattività.

2. Dovranno altresì prevedere forme di integrazione fra le imprese familiari nel processo di modernizzazione in atto nell'agricoltura nazionale.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 100 miliardi per l'anno 1991, in lire 100 miliardi per l'anno 1992 e in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede per lire 150 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione» e per lire 150 miliardi mediante riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, «Interventi straordinari per il Mezzogiorno» all'uopo intendendosi ridotto di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.